



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
USR-LAZIO**

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LATINA 303**

Via Latina, 303 – 00179 ROMA  
17° Distretto – Municipio VII - tel. 06 89371483 – fax 06 89374949  
Cod. Fisc. 80223110588 - Codice Meccanografico RMIC8CV00V  
e-mail: rmic8cv00v@istruzione.it - PEC: rmic8cv00v@pec.istruzione.it  
Sito: www.ic-vialatina303.it



Prot. n. 643  
del 12.02.2021

**REGOLAMENTO PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca e le rispettive Confederazioni (da ora "Accordo");

**TENUTO CONTO** che l'art. 3, comma 2, dell'Accordo prevede che presso ogni istituzione scolastica il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del D.Lvo 165/2001, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo individuale, in un apposito Protocollo di Intesa, (da ora "Protocollo"), il numero dei lavoratori necessari a garantire le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero presso l'istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi;

**TENUTO CONTO** altresì che l'art. 3, comma 3, dell'Accordo prevede che il dirigente scolastico, sulla base di tale Protocollo, emani un Regolamento nel rispetto dell'art. 1, comma 1, dell'Accordo;

**VISTO** il Protocollo d'Intesa stipulato con le OO.SS. rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca in data 08/02/2021, recante l'individuazione del numero dei lavoratori necessari a garantire le prestazioni indispensabili in caso di sciopero presso questa Istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi;

emana il seguente

**REGOLAMENTO**

sulle prestazioni indispensabili nell'I.C. "Via Latina 303" di Roma, in caso di sciopero.

**Art. 1 - Servizi minimi essenziali da garantire nell'istituto in caso di sciopero**

1. I servizi minimi essenziali da garantire in questa Istituzione scolastica in caso di sciopero, come indicati nell'Accordo e individuati nel Protocollo, sono i seguenti:
  - a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
  - b) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.
2. I contingenti minimi previsti per i servizi di cui al comma 1 sono quelli indicati all'Art.1 del Protocollo sottoscritto in data 8 febbraio 2021, allegato al presente Regolamento.
3. In relazione ai servizi minimi essenziali, ai sensi dell'art.10, commi 5 e 6, dell'Accordo:
  - a) Il Dirigente scolastico, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

- b) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
- c) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- d) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del I Ciclo di Istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

#### **Art. 2 - Comunicazione al personale di proclamazione dello sciopero**

1. In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita in forma scritta, tramite circolare trasmessa via e-mail, il personale a comunicare, tramite l'apposita funzione del Sito web d'Istituto, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.
2. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al dall'Art. 3 comma 6 dell'Accordo. A tal fine, il dirigente scolastico riporta nella motivazione della comunicazione il testo integrale dell'Art. 3 comma 4 dell'Accordo.

#### **Art. 3 – Comunicazione alle famiglie**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5 dell'Accordo, il dirigente scolastico, almeno 5 giorni prima della data in cui è previsto lo svolgimento dello sciopero, sulla base dei dati nazionali e dei dati in suo possesso relativamente alla situazione della scuola, anche a seguito delle comunicazioni ricevute dal personale, comunica alle famiglie degli alunni, tramite circolare pubblicata sul Sito web d'Istituto, le seguenti informazioni:
  - a) Organizzazioni sindacali che hanno indetto lo sciopero;
  - b) Data, durata e personale interessato;
  - c) Motivazioni;
  - d) Rappresentatività a livello nazionale;
  - e) Percentuali di voto ottenute nelle ultime elezioni delle RSU nella istituzione scolastica;
  - f) Percentuali di adesione registrate nei precedenti scioperi nella istituzione scolastica
  - g) Servizi minimi che la scuola sarà tenuta a garantire
  - h) Servizi di cui si prevede l'erogazione.
2. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il dirigente scolastico informa le famiglie degli alunni delle procedure previste per il giorno dello sciopero e raccomanda alle famiglie di esercitare le opportune forme di verifica e controllo sullo svolgimento dell'attività (verifica apertura plesso, eventuale sospensione servizio mensa e trasporto, eventuale riorganizzazione e riduzione dell'orario, eventuale sospensione del servizio, modalità utilizzate per informare le famiglie delle eventuali determinazioni assunte il giorno dello sciopero).
3. La circolare per la comunicazione alle famiglie degli alunni è inviata anche ai docenti che, per una migliore diffusione delle comunicazioni, inviano l'avviso di pubblicazione della circolare sul Sito, chiedendo la presa visione delle famiglie tramite gli alunni o il registro elettronico.

#### **Art. 4 - Individuazione dei contingenti minimi**

1. Qualora, nel caso di proclamazione di uno sciopero, si renda necessario individuare il contingente minimo per i servizi essenziali, il dirigente scolastico, anche sulla base delle dichiarazioni rese dal personale, entro il sesto giorno antecedente allo sciopero, tenuto conto dei criteri individuati dal Protocollo, invita il personale interessato a dare tempestivamente e

comunque entro il giorno successivo, la propria disponibilità ad essere inserito nel suddetto contingente, anche modificando la precedente eventuale comunicazione di adesione.

2. In assenza di disponibilità, il dirigente scolastico, cinque giorni prima della data dello sciopero, individua il contingente sulla base dei criteri definiti nel Protocollo e ne dà formale comunicazione al personale individuato.
3. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della suddetta comunicazione, la sua volontà di aderire allo sciopero, chiedendo di essere sostituito.
4. Il dirigente scolastico accorderà la sostituzione solo se possibile, comunicandola agli interessati entro le successive 24 ore.

#### **Art. 5 - Adempimenti del personale in servizio**

1. Il personale della scuola che non aderisce allo sciopero sarà presente in servizio secondo il turno di lavoro previsto in quella giornata. In caso di riorganizzazione dell'orario scolastico, il personale seguirà le indicazioni fornite dalla direzione.
2. In nessun caso il personale potrà sostituire colleghi assenti per sciopero.
3. In caso di necessità dovrà essere comunque assicurata la vigilanza ai minori presenti nella sede.
4. Il personale che non aderisce allo sciopero resta a disposizione per tutta la durata del suo orario di servizio, anche per eventuali necessità di sostituzione del personale assente per motivi diversi dallo sciopero.

#### **Art. 6 – Pubblicità**

1. La pubblicità al presente regolamento è assicurata mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Accordo, il presente Regolamento sarà oggetto di informativa alle OO.SS.

Allegati:

- Protocollo di intesa sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e le procedure in caso di sciopero nel comparto istruzione sottoscritto in data 8 febbraio 2021 Dal Dirigente scolastico e dalle OO.SS.

Roma, 12 febbraio 2021

**IL DIRIGENTE**

**Rosanna Sapia**

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 c.2 D.Lgs 39/93